



**COMUNE DI SORRENTO - CITTÀ D'EUROPA
PROVINCIA DI NAPOLI**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL
CONTENZIOSO TRIBUTARIO E PER L'ESERCIZIO
DEL POTERE DI AUTOTUTELA**

INDICE

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento)	3
Articolo 2 (Uffici competenti).....	3
Articolo 3 (Modalità di ricezione del ricorso)	3
Articolo 4 (Attività dell'ufficio).....	4
Articolo 5 (Esercizio del potere di autotutela sui provvedimenti tributari)	5
Articolo 6 (Autotutela contenziosa)	6
Articolo 7 (Capacità di stare in giudizio)	7
Articolo 8 (Elezione di domicilio).....	8
Articolo 9 (Attività presso le Segreterie delle Commissioni Tributarie).....	8
Articolo 10 (Assistenza tecnica).....	8
Articolo 11 (Impugnazioni).....	9
Articolo 12 (Entrata in vigore)	10

Articolo 1
(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività e l'organizzazione degli uffici e dei servizi relativamente al contenzioso tributario del Comune di Sorrento, in seguito denominato Comune.
2. Il Regolamento disciplina, inoltre, l'esercizio del potere di autotutela sui provvedimenti tributari, da parte degli uffici e dei servizi competenti in materia.

Articolo 2
(Uffici competenti)

1. Nell'ambito dell'organizzazione generale degli uffici e dei servizi, disciplinata dal vigente Regolamento di organizzazione, gli uffici competenti per la gestione del contenzioso tributario sono:
 - a) Per il Comune in qualità di ente impositore il **Servizio Tributi;**
 - b) Per il Comune in qualità di soggetto passivo d'imposta il **Servizio Legale;**
2. Quando il Comune agisce in qualità di soggetto passivo d'imposta, l'ufficio cui compete, nell'ambito dell'organizzazione generale degli uffici e dei servizi, l'attività oggetto dell'accertamento, predispone l'istruttoria del ricorso, da sottoporre al Servizio legale per la costituzione in giudizio e per le successive fasi processuali.

Articolo 3
(Modalità di ricezione del ricorso)

1. Le modalità di presentazione del ricorso sono disciplinate dall'art. 16, comma 2 e 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Se il ricorso è presentato a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, la data di presentazione coincide con quella di spedizione; i termini processuali successivi decorrono, per l'Amministrazione comunale, dalla data di ricezione del ricorso, che coincide con quella di registrazione al protocollo generale del Comune. L'ufficio protocollo è tenuto a trasmettere immediatamente al Servizio tributi il ricorso pervenuto a mezzo del servizio postale.

3. Se il ricorso è presentato direttamente dal contribuente, l'ufficio competente alla sua ricezione è il Servizio Tributi (ovvero l'Ufficio Relazioni con il Pubblico). Gli impiegati addetti del Servizio Tributi (o Relazioni con il Pubblico) sono tenuti a rilasciare apposita ricevuta di presentazione del ricorso numerata progressivamente e firmata, oppure ad apporre, sulla copia, apposito timbro-ricevuta. (L'Ufficio Relazioni con il Pubblico è tenuto a trasmettere immediatamente al Servizio Tributi il ricorso presentato direttamente dal contribuente).
Le ricevute debbono contenere gli elementi previsti nei modelli allegati al presente regolamento.

4. Il Servizio Tributi è tenuto ad annotare, su un apposito registro annuale, gli estremi dei ricorsi ricevuti, con l'indicazione del ricorrente, dell'atto impugnato, della data di presentazione e del valore della controversia.

Articolo 4

(Attività dell'ufficio)

1. Il Servizio di cui all'art.2 procede all'esame formale del ricorso e, ove ne rilevi inammissibilità, nullità o irregolarità, provvede ad adottare i necessari atti di competenza.

2. In caso di nullità il Servizio procede alla presentazione dell'istanza di cui all'art. 157 del codice di procedura civile.

3. Qualora il ricorso, o altri atti processuali notificati al Comune, non siano in regola con la legge sull'imposta di bollo, si procede a norma degli art. 19 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 5

(Esercizio del potere di autotutela sui provvedimenti tributari)

1. Il Comune può procedere all'annullamento totale o parziale dei propri provvedimenti tributari, qualora ne rilevi l'illegittimità.
2. Il potere di autotutela spetta allo stesso soggetto che ha emesso l'atto illegittimo.
3. Ai fini di cui al comma 1 non è necessaria una preventiva istanza di parte e l'annullamento dell'atto può essere effettuato anche in pendenza di giudizio, secondo quanto previsto dall'articolo seguente.
4. Il soggetto di cui al comma 2 procede all'annullamento dell'atto qualora rilevi:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti d'imposta, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione comunale.

5. Non si procede all'annullamento dell'atto per motivi sui quali sia intervenuto giudicato formale favorevole all'Amministrazione comunale.
6. Dell'eventuale annullamento è data immediata comunicazione al contribuente con le medesime forme previste per la notifica del provvedimento originario.
7. Il provvedimento che dispone l'annullamento dell'atto deve essere motivato sotto il profilo del pubblico interesse.

Articolo 6

(Autotutela contenziosa)

1. Il Servizio di cui all'art. 2, ricevuto il ricorso, procede[*in collaborazione con i soggetti che hanno curato l'accertamento,*] al riesame del provvedimento impugnato, al fine di verificarne la legittimità.
2. Qualora dal riesame emergano le condizioni per procedere all'autotutela, il Servizio Tributi provvede all'annullamento dell'atto impugnato, applicando le disposizioni di cui all'articolo precedente.
3. Se il ricorrente ha eletto domicilio presso lo studio del proprio difensore, il provvedimento di ritiro è comunicato all'indirizzo del difensore medesimo.
4. Dell'annullamento dell'atto impugnato è data comunicazione anche alla Segreteria della Commissione Tributaria presso la quale pende il ricorso, ai fini di cui all'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 7
(Capacità di stare in giudizio)

1. La capacità di stare in giudizio appartiene al Sindaco. Il Sindaco, ai sensi del vigente Statuto comunale, può conferire, con delega generale, al Responsabile dei tributi, individuato secondo la vigente normativa, la rappresentanza processuale dinanzi alle Commissioni Tributarie. Il Sindaco, inoltre, può conferire, con delega speciale ad altri funzionari (o dirigenti) del Comune, secondo le rispettive competenze, la rappresentanza processuale per le liti che riguardano il Comune in qualità di soggetto passivo d'imposta; la delega avviene mediante atto scritto del Sindaco. Il funzionario (o dirigente) delegato assume i poteri di cui al comma 2 del presente articolo e li conserva fino alla revoca dell'atto di delega.

2. La capacità di stare in giudizio consiste nel potere di:
 - a) resistere alle liti;
 - b) promuovere le liti;
 - c) conciliare le liti;
 - d) compiere tutti gli atti processuali connessi al giudizio.

3. Il funzionario delegato può agire in giudizio solo se previamente autorizzati con deliberazione della Giunta Comunale. Gli estremi della delibera di autorizzazione sono indicati nell'atto di costituzione in giudizio o negli atti processuali successivi.

4. La delega generale, di cui al secondo periodo dal primo comma del presente articolo, è depositata nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, unitamente ad una copia conforme del vigente Statuto comunale.

Articolo 8

(Elezioni di domicilio)

1. Il Comune elegge domicilio presso i Servizi di cui al precedente articolo 2 nel ricorso introduttivo o, se resistente, nel primo atto successivo alla sua presentazione, anche per i successivi gradi di giudizio.

Articolo 9

(Attività presso le Segreterie delle Commissioni Tributarie)

1. Il deposito da parte del Comune di memorie, ivi comprese le controdeduzioni al ricorso, atti, documenti ed istanze è effettuato, [anche] con consegna diretta alle segreterie delle commissioni tributarie, dal soggetto competente a stare in giudizio o da altra persona, dipendente dell'Amministrazione comunale, da lui incaricata con atto scritto.
2. L'incaricato di cui al comma precedente può anche richiedere copie autentiche di atti e documenti, nonché prendere visione del fascicolo d'ufficio.

Articolo 10

(Assistenza tecnica)

1. Quando il Comune agisce in qualità di ente impositore, di norma l'assistenza tecnica in giudizio avviene mediante i propri funzionari. Nei casi particolarmente complessi il Comune, previa relazione del funzionario responsabile del Servizio Tributi (o del Servizio Legale o Servizio Contenzioso tributario), può avvalersi di professionisti esterni abilitati ad assumere il patrocinio, incaricati, volta per volta, con determina dirigenziale.
2. Quando il Comune agisce in qualità di soggetto passivo d'imposta l'assistenza tecnica in giudizio avviene mediante i (o il) funzionari (o) del Servizio Legale, abilitati ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1996, n. 546. [Nel caso in cui il

Comune non sia dotato di apposito Servizio Legale l'assistenza tecnica avviene mediante conferimento di incarico ad uno dei soggetti abilitati di cui all'art. 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546].

Articolo 11 **(Impugnazioni)**

1. In caso di soccombenza totale nel giudizio di primo grado, il Sindaco, o il Funzionario delegato alla gestione del ricorso, valuta l'opportunità di presentare appello alla Commissione Tributaria Regionale e, in caso di valutazione positiva, predispone lo stesso e adotta tutti gli adempimenti successivi, previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1996, n. 546, senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione specifica.
2. In caso di soccombenza parziale nel giudizio di primo grado, il Sindaco o il Funzionario delegato alla gestione del ricorso, senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione specifica, valuta l'opportunità di:
 - costituirsi in giudizio depositando ricorso in appello;
 - proporre appello incidentale.
3. Se l'appello è proposto da almeno una delle controparti, a seguito di totale vittoria del Comune nel giudizio di primo grado, il Sindaco, o il Funzionario delegato per la gestione del ricorso, senza necessità di ulteriore autorizzazione specifica, valuta l'opportunità di controdedurre e di costituirsi nel giudizio di secondo grado.
4. Il Servizio Tributi, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dal Servizio Legale del Comune.
5. Nel caso in cui il Comune non si sia costituito nel giudizio di primo grado e sia risultato soccombente, può presentare appello alla Commissione Tributaria Regionale competente, ai sensi degli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre

1992, n. 546, osservate le disposizioni dall'articolo 7, comma 3, del presente regolamento.

6. Per quanto non espressamente previsto dai commi precedenti, all'appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative al ricorso in primo grado.

Articolo12

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della Legge 142 dell'8/6/1990 entrata in vigore l'1/1/1999.